

- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Dott. Ezio Filippo Castoldi Dott. Francesco Gatto Presidente Componente Componente



Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Ragioneria
All'Organismo Interno di Valutazione
Alle sigle sindacali della delegazione trattante per il tramite del Segretario Comunale
Loro Sedi

OGGETTO: Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anni 2013/2015

Il Collegio dei Revisori nelle riunioni del 22 agosto, 09 e 17 settembre c.a. ebbe ad esaminare l'argomento indicato a margine esprimendo il non assenso alla ipotesi di che trattasi ed assumendo impegno al riesame urgente della questione ove gli Organi, Uffici e parti interessate avessero mostrato concreto interesse nel contro dedurre per il superamento dei rilievi formulati nel parere espresso.

Nella odierna e conclusiva seduta, il Collegio

- Vista la nota del 7/11/13, pervenuta l'11/11/13, a firma del Sindaco con la quale viene richiesto il parere in merito all'argomento a margine, alla luce degli atti adottati per rimuovere le osservazioni del Collegio;
 - Vista la determinazione n. 111/AG/A del 24/10/13 del responsabile del servizio del personale relativa alla nuova quantificazione, per il contenimento dell' ammontare del fondo per le politiche di sviluppo come richiesto dal Collegio dei Revisori;
- Vista ed esaminata l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 2013-2015 – parte normativa siglato in data 12/07/2013, modificata rispetto alla precedente del 17/04/2013;
- Presa visione degli allegati schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi introdotti dall'art. 40, comma 3-sexies del D.LGS nr. 165 del 2001, così come modificati a seguito dei rilievi mossi da questo Organo in data 17.09.2013;
- Visto l'art. 40-bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Controlli in materia di contrattazione integrativa che al comma 1 dispone: "1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.



- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Dott. Ezio Filippo Castoldi Dott. Francesco Gatto Presidente Componente Componente

Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

• Visto l'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazione e integrazioni.

RICHIAMATE

Le norme di legge fondamentali, in tale materia, che sono quelle dell'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs.165/2001, cui le amministrazione devono scrupolosamente attenersi e secondo i quali:

- "3-bis.... Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni."
- "3-quinquies. ... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

RILEVA

a) che nel modulo I scheda 1.1 nella sezione "rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione" viene segnalato che il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 "è in corso di adozione e terrà conto del Bilancio 2013, triennale 2013/2015 e degli obiettivi della Relazione Pluriennale e Programmatica del triennio medesimo. Detto Piano è unificato al Piano Esecutivo di Gestione anch'essa triennale. Il Piano sarà approvato entro il 30/11/2013, Bilancio 2013 permetten-





- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Presidente

Dott. Ezio Filippo Castoldi Componente

Dott. Francesco Gatto Componente

do. Per tale motivazione la parte finanziaria del contratto 2013/2015, che si riferisce solo all'anno 2013, perchè aggiornabile annualmente, come richiesto dall'Organo di Revisone con la nota pervenuta il 17.9.2013, è stata rideterminata e condotta nei limiti finanziari di quello dell'approvato Conto Consuntivo 2012".

- b) che nel modulo I scheda 1.1 nella sezione "rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione" viene specificato che "la Relazione sulla Performance 2012 è stata presentata dal Segretario Generale il 28/06/2013. La stessa è in corso di approvazione da parte della Giunta e di validazione dell'OIV." Che l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, dispone: La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III;
- c) che nel modulo I scheda 1.1 nella sezione "rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione" viene segnalato che "è assolto l'obbligo di pubblicazione degli atti adottati comunque rientranti in quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs 150/2009, naturalmente ad eccezione di quelli in corso di adozione riguardanti il bilancio e la programmazione 2013 che la legge ha rinviato al 30 novembre 2013 e di quelli interessati al presente contratto che ancora non sono definitivi e di quelli dello stesso che saranno effettuati entro il 30/06/014. Alla loro adozione, per la loro legittimità, saranno pubblicati (come accaduto per quelli del 2012).
- d) che l'art. 11, comma 9, del d.lgs. 150/2009 testualmente recita: "In caso mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"
- e) nel modulo III schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato l'anno precedente, vengono indicati "residui anni precedenti", con una suddivisione tra economie su fondo 2011 ed economie di lavoro straordinario 2011; tuttavia il collegio ritiene opportuno ricordare che riguardo alle economie L'Aran richiamando l'art. dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 ha precisato che: "ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l'entità delle risorse degli anni precedenti, regolarmente certificate, che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento"; ed ancora che: "gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che, per previsione contrattuale o di legge, non possono essere riportate nel nuovo fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi per assenze per malattia, ecc."; infine, sempre l'Aran ha ritenuto opportuno precisare che: Per quanto di competenza, in relazione alle suddette indicazioni e a loro integrazione, si ritiene utile fornire alcune specificazioni in ordine alla effettiva portata del citato art. 17, del comma 5, del CCNL dell'1.4.1999. Questa clausola contrattuale espressamente dispone: "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferi-



- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Dott. Ezio Filippo Castoldi Dott. Francesco Gatto Presidente Componente Componente

mento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo". In tal modo è consentito di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario. Si tratta comunque di un incremento una tantum, consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi. E' opportuno richiamare anche quanto chiarito in merito dalla Ragionerie Generale dello Stato, relativamente alla destinazione di dette risorse, secondo cui: "E' previsto, difatti, nei contratti nazionali, che le economie del fondo di un esetcizio vadano a confluire nel fondo dell'anno successivo. Questo avviene a prescindere dal fatto che le risorse stanziate nel P.E.G. risultino effettivamente impegnate nel corso dell'esercizio e diano luogo, se non pagate, a residui passivi. Non è necessario, dunque, avere dei residui passivi iscritti in bilancio per poter usufruire delle risorse previste contrattualmente e non utilizzate nell'anno di competenza. Queste somme, difatti, vanno a confluire nel fondo dell'anno successivo e sono disponibili come risorse di competenza. La differenza fra le due alternative (avere dei residui passivi non pagati sul fondo dell'esercizio precedente o avere, invece, economie che vanno a refluire nel fondo dell'anno successivo) consiste nel fatto che, nel secondo caso, le risorse sono utilizzabili in modo libero, secondo le esigenze operative che si presentano nel corso dell'anno. Se, al contrario, vi sono dei residui passivi derivanti dal precedente esercizio, che nascono da un impegno automatico delle risorse alle quali non sia seguito, prima della fine dell'esercizio, il pagamento, le somme relative sono utilizzabili soltanto per pagare attività svolte nell'anno precedente e non attività lavorative di competenza dell'esercizio, a meno di non voler commettere l'irregolarità contabile di pagare, con somme allocate tra i residui, spese di competenza."

f) che l'incremento ex art. 15, comma 2 del CCNL del 01/04/1999 è "condizionato al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Ne deriva che l'incremento in esame
non può essere deliberato qualora: 1) il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno non siano stati costituiti; 2) pur costituiti, essi non abbiano effettuato gli accertamenti di
propria competenza.". E' da sottolineare come anche l'Aran in uno specifico parere ha
rammentato che l'incremento ex art. 15, comma 2 "non ha carattere obbligatorio, ma è
rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine,
gli effettivi equilibri di bilancio; lo stesso incremento, pertanto, non può «consolidarsi», ma
necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni responsabili. Poiché le relative risorse devono



- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Presidente
Dott. Ezio Filippo Castoldi Componente
Dott. Francesco Gatto Componente

essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, <u>è evidente che il mancato conseguimento degli</u> stessi obiettivi non può consentire l'utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d'incentivazione". Nella relazione della Ragioneria dello Stato si legge ancora, in merito a tale argomento che: "La natura meramente eventuale delle risorse ex art. 15, comma 2, è stata confermata dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004, che le ha incluse tra le risorse variabili, vale a dire quelle in relazione alle quali spetterà all'ente di valutare, anno per anno, se sussistono le condizioni per il loro mantenimento nel fondo. Le verifiche effettuate hanno evidenziato un ricorso generalizzato a questo tipo d'integrazione."; che nella Relazione tecnico finanziaria dell'Ente si attesta che "la previsione di spesa di cui all'art. 15, comma 2 e 4 del CCNL dell'1/4/1999 saranno erogare secondo quanto previsto dal predetto articolo, come tra l'altro è direttamente specificato nei prospetti di destinazione e l'effettiva erogazione da effettuare nel 2014 è legata alla verifica, a consuntivo del 2013, dell'Organo di revisione o dell'O.I.V. dell'effettiva disponibilità di detta previsione (se risulta effettivamente destinata ed impegnata nell'anno 2013), e dell'effettivo raggiungimento delle finalità (obiettivi/progetti raggiunti/realizzati) per le quali è stata prevista."

g) nel modulo IV sezione I - "compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio", tenuto conto che ad oggi non è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale, si attesta che: "La contrattazione decentrata rispetta i vincoli di propria competenza; - che la stessa non comporta oneri non previsti dalla contrattazione nazionale e dalla legge; - che la gestione 2012, alle cui risultanze contabili del Conto Consuntivo è stata adeguata la parte finanziaria interessata al Fondo delle politiche di sviluppo 2013 per l'assenza del Bilancio di Previsione 2013, ha rispettato tutti i vincoli di Bilancio all'uopo interessati: incidenza spesa personale/spesa corrente non a superiore al 50%; spesa personale calcolata come previsto dall'art. 1, c. 557 e 557bis legge 296/2006 e art. 14 c.1 122/2010 non superiore a quella dell'anno prima; rispetto del patto di stabilità"

TENUTO CONTO

- 1. che, come già detto, il Collegio nella seduta del 17 settembre c.a. ha già espresso parere non favorevole, con formulazione dei rilievi, in merito all'ipotesi di contrattazione decentrata;
- 2. che l'Ente ha provveduto ad adeguarsi ai rilievi mossi dal Collegio riguardo alla compatibilità dei costi della contrattazione Collettiva;
- 3. che il Collegio, ha preso atto, delle effettive difficoltà di coordinamento tra la normativa in materia e la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, at-



- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Presidente
Dott. Ezio Filippo Castoldi Componente
Dott. Francesco Gatto Componente

tualmente al 30.11.2013, cui sono legati diversi adempimenti anche in tema di contrattazione decentrata

- 4. che il Collegio dei Revisori ha il compito di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge .
- 5. che ad oggi, come già rilevato, non risulta approvato dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione annuale 2013
- 6. che pertanto la compatibilità sarà espressa sull'ultimo documento contabile approvato e cioè il Conto consuntivo 2012
- 7. che il totale del Fondo a consuntivo 2012 risulta pari a €. 474.841,57 mentre il Fondo 2013 come da contratto decentrato risulta pari a €. 445.742,07

ATTESTA

per quanto di propria competenza, la compatibilità dei costi dell'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

CONDIZIONA

tale attestazione favorevole e pertanto il pagamento delle somme previste nell'ipotesi di contratto:

- ➤ al rispetto degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione e delle disposizioni di legge e interpretative dei vari Enti preposti al controllo evidenziate nella parte dei rilievi del presente parere;
- al contenimento dei costi derivanti dalla presente ipotesi di contratto nei limiti previsti dal Bilancio consuntivo 2012.
- al rispetto, nell'erogazione delle somme, del principio "meritocratico" e non "a pioggia", come più volte chiarito dalla relazione della Ragioneria delle Stato relativa a "Risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrate", cui si rimanda.
- > all'erogazione delle somme previste previo verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

DISPONE 6



- Provincia di Brindisi -

Organo Revisione Economico Finanziaria

Dott. Francesco Leoci Dott. Ezio Filippo Castoldi Dott. Francesco Gatto Presidente Componente Componente

l'invio del presente parere all'Organismo Interno di Valutazione per gli adempimenti e controlli propedeutici e successivi.

I Componenti

Il Presidente

Dott. Ezio Filippo Castoldi (

Dott. Francesco Leoci

Dott. Francesco Catto